



COMUNE DI SIAMANNA

UFFICIO AMMINISTRATIVO E SOCIO CULTURALE

AVVISO PUBBLICO

**Contributi ordinari annuali a favore di associazioni operanti nel settore del
VOLONTARIATO SOCIALE
ANNO 2020**

Art. 32 del "Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni e patrocini ad associazioni, comitati, enti pubblici ed enti privati", approvato con deliberazione cc n.31/2017 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'articolo 12 della Legge 241 del 1990;

Visto il "Codice del terzo settore" approvato con D.lgs 3 luglio 2017 n. 117;

Visto il Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni e patrocini a favore di Associazioni, Comitati, Enti pubblici ed Enti privati, approvato con deliberazione CC n. 31 del 07.11.2017 e modificato con deliberazioni del CC n. 1 in data 31.01.2019, n. 6 del 21.02.2019 e da ultimo, con deliberazione CC n. 22 del 28.07.2020, di seguito definito "Regolamento";

Visto in particolare il CAPO X del suddetto testo regolamentare, il quale disciplina i "Contributi ad associazioni di volontariato sociale";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 11.08.2020 con la quale sono state destinate alla concessione dei contributi di cui al presente avviso risorse per complessivi €. 1.500,00;

Richiamata la propria determinazione n. 158 del 20.08.2020 di approvazione del presente Avviso pubblico;

RENDE NOTO

Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l'assegnazione dei contributi ordinari annuali a favore di associazioni operanti nel settore del volontariato sociale per l'anno 2020

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. L'amministrazione Comunale riconosce il valore sociale dell'attività del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne promuove lo sviluppo attraverso la concessione di contributi ordinari annuali a favore delle associazioni operanti nel settore del volontariato sociale, come di seguito definito.
2. A norma dell'articolo 17 comma 2 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, viene definito volontario "la persona che per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio

tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.”

3. Si elencano le attività di interesse generale rientranti nella definizione di *volontariato sociale*, ai fini dell'applicazione dell'intervento oggetto del presente avviso, come elencate dal comma 1 dell'articolo 5 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 lettere a), b), c) e u) :
 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112,
 - interventi e prestazioni sanitarie;
 - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001;
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

Articolo 2 – Tipologia di intervento

1. I contributi ordinari sono erogati a sostegno dell'attività ordinaria annuale del soggetto richiedente, a finanziamento delle seguenti spese:
 - a) Le spese per la gestione e il funzionamento dell'associazione. A titolo esemplificativo e non tassativo si indicano le seguenti tipologie di spese: Spese per utenze, spese per canoni, spese per tesseramenti e altre;
 - b) Le spese per le attività programmate per l'anno di riferimento, per gli eventi, le iniziative e le manifestazioni oggetto dell'attività dell'associazione, risultanti da apposita relazione programmatica.
2. Il contributo viene concesso con riferimento ad un anno solare.
3. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui al CAPO IV del Regolamento ed in particolare gli articoli 9, 10, 13 e 14.

Articolo 3 – Soggetti ammessi

1. Possono presentare domanda per la concessione del contributo, le Associazioni che abbiano quale finalità statutaria unica o preminente quella del *volontariato sociale* come definito al precedente articolo 1.
2. I soggetti di cui al comma precedente, devono risultare in possesso dei seguenti requisiti, alla data di presentazione della domanda:
 - a) non avere finalità di lucro;
 - c) avere un ordinamento/organizzazione interna a base democratica, con organismi regolarmente costituiti tramite elezione e rinnovabili;
3. Non possono beneficiare dei contributi i soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici, nonché i soggetti che abbiano pendenze di carattere amministrativo nei confronti del comune.

Articolo 4 – Domanda di contributo

1. La Domanda di contributo, da redigersi utilizzando lo schema allegato al presente avviso, dovrà pervenire al protocollo dell'ente **entro il 15.09.2020.**
2. Le istanze dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comune.siamanna.or@legalmail.it oppure:
 - mediante consegna a mano presso gli uffici comunali. Tale modalità di consegna potrà essere effettuata solo previo appuntamento telefonico al numero 0783449000-5;
 - mediante deposito della domanda e degli allegati in busta chiusa presso la cassetta postale presente all'esterno della sede comunale.
3. La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Copia dello Statuto (qualora non presentato in annualità precedenti)
 - b) Copia dell'atto costitutivo(qualora non presentato in annualità precedenti)
 - c) Copia del bilancio di previsione per l'anno in corso approvato dai competenti organi dell'associazione;
 - d) Programma delle attività e delle iniziative previste per l'anno in corso;
4. I documenti suddetti debbono essere firmati dal Presidente o dal Vicepresidente dell'Associazione.

5. La domanda di contributo potrà essere ammessa a condizione che sia stato presentato il rendiconto del contributo eventualmente concesso per l'annualità 2019.

Articolo 5 – Riparto dei Contributi

1. Le istanze pervenute saranno analizzate dal Responsabile del servizio, il quale, con formale atto determinativo formerà il piano di riparto e stabilirà l'importo assegnato ai soggetti ammessi.
2. Nei limiti della somma complessivamente stanziata dall'Amministrazione comunale con la deliberazione G.C. n. 61/2020, pari ad €. 1.500,00, il Responsabile del Servizio provvederà all'assegnazione dei contributi sulla base dei seguenti criteri:
 - A. Nel caso in cui pervenga una sola domanda di contributo, all'associazione richiedente verrà assegnata la totalità delle somme a disposizione.
 - B. Nel caso in cui pervengano più domande di contributo, le risorse disponibili verranno ripartite tra le varie associazioni richiedenti, in proporzione al numero di interventi effettuati dall'associazione a favore della popolazione di Siamanna nell'anno solare precedente.

Articolo 6 – Liquidazione dei contributi

1. Con la medesima determinazione di approvazione del piano di riparto, il Responsabile del servizio provvederà ad erogare ai soggetti beneficiari, un acconto pari al 70% del contributo assegnato.
2. L'erogazione del saldo, pari al 30% del contributo, avverrà, entro 30 giorni dalla presentazione al Responsabile del servizio di apposita richiesta, corredata dalla documentazione di cui al successivo articolo 7.
3. Il contributo liquidato a ciascun beneficiario non potrà essere in nessun caso superiore al 70% della spesa effettivamente sostenuta e documentata, al netto degli eventuali altri contributi o sovvenzioni concessi da altri soggetti pubblici e delle eventuali sovvenzioni concesse dallo stesso comune di Siamanna.
4. In caso di minore spesa rispetto a quella preventivata, il contributo verrà rideterminato in sede di liquidazione del saldo, in maniera tale che esso non superi il 70% della spesa effettivamente sostenuta e documentata, al netto degli eventuali altri contributi o sovvenzioni concessi da altri soggetti pubblici e delle eventuali sovvenzioni concesse dallo stesso comune di Siamanna.
5. Nel caso in cui l'importo del contributo, rideterminato come sopra, risulti inferiore alla somma già liquidata in acconto, verrà richiesta l'immediata restituzione della somma liquidata in eccedenza. Su richiesta formale del beneficiario, il Responsabile del Servizio, potrà autorizzare che tale somma eccedente venga accantonata in acconto per l'anno successivo. In tal caso, la somma in questione dovrà essere inserita obbligatoriamente tra le voci in entrata nel Bilancio di previsione per il successivo esercizio e il contributo del comune eventualmente assegnato per tale esercizio al medesimo soggetto, verrà decurtato di tale importo.
6. La liquidazione dei contributi dovrà essere effettuata esclusivamente mediante bonifico bancario/postale, su un conto corrente intestato al soggetto beneficiario.

Articolo 7 – Rendicontazione

1. La domanda di saldo, deve essere redatta su modello predisposto dall'ufficio e deve necessariamente essere accompagnata dalla seguente documentazione:
 - a. Copia del bilancio consuntivo per l'anno precedente;
 - b. Relazione sull'attività svolta nell'anno;
 - c. Pezze giustificative delle spese sostenute;
2. I documenti suddetti debbono essere firmati dal Presidente o dal Vicepresidente dell'associazione.
3. Alle rendicontazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del Regolamento al quale si rimanda.

Articolo 8 - Modulistica e informazioni

1. Il modello di domanda, allegato A al presente avviso, è disponibile presso l'Ufficio Amministrativo del comune e sul sito istituzionale dell'ente: www.comune.siamanna.or.it.
2. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio competente al numero 0783449000 o ai seguenti indirizzi di posta elettronica: amministrativo@comune.siamanna.or.it, PEC:

comune.siamanana.or@legalmail.it, oltre che personalmente previo appuntamento telefonico.

Articolo 9 – Normativa applicabile

1. Per quanto non viene espressamente disciplinato nel presente avviso, si rimanda al *Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni e patrocini a favore di Associazioni, Comitati, Enti pubblici ed Enti privati*, approvato con deliberazione CC n.31 del 07.11.2017 s.m.i., pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Regolamenti”.

Siamanna, 20.08.2020

Il Responsabile del Servizio amministrativo f.f.
F.to Dott.ssa Scala Maria Bonaria